

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

12^a COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

1° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 DICEMBRE 1972

Presidenza del Presidente PREMOLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Norme interpretative dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, recante provvedimenti a favore dei farmacisti rurali » (364) (Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento):

PRESIDENTE	Pag. 1, 2, 4
AMADEO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri	3
ARGIROFFI	3
COSTA, f.f. relatore alla Commissione	2, 3
PINTO	2, 3
PITTELLA	3

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

OSSICINI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme interpretative dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, recante provvedimenti a favore dei farmacisti rurali » (364) (Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme interpretative dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, recante provvedimenti a favore dei farmacisti rurali », per il quale l'Assemblea ha deliberato l'adozione della procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento.

Poichè il senatore Barbera è assente, prego il senatore Costa di riferire in sua vece alla Commissione sul disegno di legge.

C O S T A , *f.f. relatore alla Commissione.*
Onorevole Presidente, onorevoli senatori, l'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, stabilisce l'ammontare ed i criteri per la determinazione della indennità di residenza a favore delle farmacie rurali ma usa una terminologia diversa da quella impiegata dall'articolo 1 nella classificazione di tali farmacie.

Nell'interpretazione della legge, pertanto, si sono determinati dubbi e difficoltà e si è sempre discusso se, ai fini della determinazione dell'indennità di residenza, si dovesse far riferimento al numero degli abitanti della zona servita dalla farmacia o invece alla consistenza numerica degli abitanti dell'agglomerato rurale nel quale la farmacia stessa è situata. La Corte dei conti è intervenuta senza tuttavia riuscire a chiarire la situazione ed allora il Ministero della sanità ha predisposto il presente disegno di legge, che eliminerà certamente gli inconvenienti verificatisi in quanto stabilisce che, ai fini della determinazione dell'indennità di residenza, si deve prescindere dalla popolazione della sede farmaceutica prevista dalla pianta organica.

Mi pare dunque che questa interpretazione dell'articolo 2 della citata legge del 1968 sia quanto mai opportuna, anche perchè si viene a mettere ordine in un settore molto delicato e si evita che, soprattutto nei piccoli centri rurali, si sopperisca alla mancanza della farmacia facendo ricorso all'armadio farmaceutico il cui uso può essere molto pericoloso.

Mi dichiaro pertanto favorevole al provvedimento il quale, ripeto, esplicherà la sua efficacia soprattutto a favore dei piccoli centri, ai quali garantirà la sopravvivenza delle farmacie.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

P I N T O . Mi dichiaro anch'io favorevole al disegno di legge e vorrei a mia volta

richiamare l'attenzione della Commissione sul fine che esso si propone: garantire una assistenza farmaceutica a quanti vivono nei piccoli centri rurali. Ebbene, proprio perchè questo fine venga perseguito nella maniera più completa si dovrebbe, a mio avviso, aumentare la misura dell'indennità a favore dei farmacisti rurali in modo da rendere questa sistemazione appetibile ai giovani professionisti.

A tale riguardo, però, richiamo l'attenzione del rappresentante del Governo sulle conseguenze negative per l'assistenza farmaceutica derivanti dal fatto che, spesso, molti farmacisti rurali esercitano, oltre alla professione, anche l'insegnamento. Su questo argomento ho presentato un'interrogazione alla quale mi auguro che, in Aula, venga data risposta; comunque, colgo l'occasione per riproporre anche oggi il problema, che non è di poco conto.

Nel luglio 1964 il Ministero della pubblica istruzione emanò una circolare con la quale stabiliva che, pur essendo la professione del farmacista alquanto anomala — in quanto il farmacista non è un impiegato dello Stato pur svolgendo un pubblico servizio e dovendo rispettare un orario —, al farmacista stesso non doveva essere concessa l'autorizzazione all'insegnamento nelle scuole statali.

Senonchè, prima che tale circolare avesse pratica attuazione, da parte dei Ministeri della sanità e della pubblica istruzione fu diffuso un fonogramma con il quale si precisava che per i farmacisti rurali si poteva usare un trattamento particolare per quanto riguardava l'insegnamento, a condizione che il sindaco, e quindi il medico provinciale, dichiarassero la compatibilità della doppia funzione di farmacista e di insegnante.

Ora, onorevole Sottosegretario, è facilmente intuibile ciò che in realtà si verifica: il farmacista che è in buoni rapporti con il sindaco del paese riesce sempre ad ottenere, da parte del medico provinciale, la dichiarazione di compatibilità tra i due incarichi e così avviene che molto spesso i cittadini che

vivono nei piccoli centri non usufruiscono affatto, o usufruiscono ad orario molto ridotto, del servizio farmaceutico.

Vi sono pertanto professionisti con doppio reddito ed occupazione mentre sappiamo che, in Italia, ci sono migliaia di giovani laureati in cerca di un primo impiego. Si tratta di un problema, mi si potrebbe obiettare, che riguarda il Ministero della pubblica istruzione, ma poichè, ripeto, è il medico provinciale che dichiara la compatibilità tra i due incarichi, ritengo che anche il Ministero della sanità se ne dovrebbe interessare.

All'inizio del mio intervento ho fatto una premessa: quella di aumentare in maniera congrua la misura dell'indennità da corrispondere ai farmacisti rurali per invogliarli ad occupare le farmacie e a dedicarsi esclusivamente al loro funzionamento, garantendo un'adeguata assistenza a tutti i cittadini.

Oltre a questo, onorevole Amadeo, il Ministero della sanità dovrebbe emanare una circolare con la quale stabilisca in modo tassativo che il farmacista rurale deve tenere aperta la farmacia nelle ore del mattino; si andrebbe così incontro agli interessi della popolazione, perchè i farmacisti non potrebbero più usufruire di queste ore per l'insegnamento.

C O S T A, *f.f. relatore alla Commissione*. Condivido le osservazioni del senatore Pinto, che ritengo fondate; tuttavia, pregherei l'onorevole collega di farne oggetto di un apposito ordine del giorno in quanto, se modificassimo l'articolo unico del disegno di legge in esame, ne rimanderemmo l'approvazione ad una data imprevedibile.

P I N T O. Come ho detto nel mio intervento, ho voluto solo raccomandare la questione all'attenzione del Governo.

A M A D E O, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Assicuro il senatore Pinto che le sue osservazioni saranno vagliate dal Ministero; sono io stesso farmacista e quindi perfettamente al corrente del problema.

P I T T E L L A. Esprimo parere favorevole in merito al disegno di legge sia perchè condivido i motivi giurisprudenziali espressi al riguardo anche dal Consiglio di Stato sia perchè dobbiamo tener conto degli enormi disagi cui vanno incontro i farmacisti che esercitano la loro professione nei piccoli centri, spesso lontani dai servizi civili più elementari.

Potenziare l'attuale indennità di residenza equiparandola per tutte le farmacie rurali è un atto di giustizia e mi auguro che, con questo provvedimento, si consegua una maggiore funzionalità delle farmacie rurali le quali, attualmente, funzionano poco e male in quanto, anche se sono aperte, mancano il più delle volte dei più elementari rimedi terapeutici.

A R G I R O F F I. A proposito della questione sollevata dal senatore Pinto, premetto di non avere amici farmacisti che insegnano nelle scuole, però ritengo che il problema, anche se esiste — e certamente esiste in maniera drammatica — esuli dalla competenza del presente disegno di legge e vada considerato da un punto di vista diverso da quello sanitario.

Mi riferisco al problema pedagogico, che rientra nel quadro della caotica situazione della scuola italiana, e del quale nessuno — credo — ignora la gravità: migliaia di giovani insegnanti avrebbero il diritto prioritario di far parte del corpo della scuola e viceversa ne sono esclusi.

Raccogliere l'osservazione del senatore Pinto significa non tenere nella dovuta considerazione la situazione di generale inefficienza della scuola italiana. Tali e tanti sono i suoi problemi che non potremmo certamente risolverli attraverso quello di carattere settoriale sollevato dal senatore Pinto, che forse ha un suo valore, ma è subordinato e del tutto secondario, a mio avviso, al grande problema della sistemazione nei ruoli organici di insegnamento di migliaia di giovani professori che hanno il diritto di lavorare.

Ma credo che queste questioni vadano affrontate in altra sede e con altre argomentazioni.

12^a COMMISSIONE

1° RESOCONTO STEN. (7 dicembre 1972)

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

Ai fini della determinazione della indennità di residenza di cui all'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, si tiene conto della popolazione della località o agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia pre-

scindendo dalla popolazione della sede farmaceutica prevista dalla pianta organica.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore generale DOT. BRUNO ZAMBIANCHI